

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GEN. 2002

-----

ADDI 11 GEN. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,  
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

IANNARILLI

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 31

OGGETTO: - Proposta di legge regionale concernente:  
"Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei  
lavoratori socialmente utili nell'ambito di politiche attive del  
lavoro".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente " MISURE ECCEZIONALI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NELL'AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO"

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTO il D.Lgs.1 dicembre 1997, n.468;

VISTO il D.Lgs.n.81/2000 che disciplina la materia di Lavori Socialmente Utili a norma dell'art.45, comma 2, della Legge n.144/1999;

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997, n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO l'art.7 del succitato D.Lgs.81/2000 che regola la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile per i lavoratori socialmente utili;

VISTO il regolamento CE n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese nel rispetto della regola del "de minimis";

All'unanimità:

### DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

- Di approvare l'allegata proposta di legge regionale concernente " MISURE ECCEZIONALI PER LA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI NELL'AMBITO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO", composta di n.6 articoli oltre alla relazione;
- Di sottoporre la summenzionata proposta di legge all'esame del Consiglio Regionale per la successiva approvazione.



## RELAZIONE

La Giunta Regionale nel corso di questa legislatura ha affrontato con determinazione, non senza qualche difficoltà, la problematica riguardante i lavoratori socialmente utili.

In tale ottica ha adottato una serie di provvedimenti (DGR 1799/2000, DGR 2172/2000; DGR 614/2001, DGR847/2001) attraverso i quali la Regione non solo si è fatta carico di coprire la quota di oneri finanziari che, per legge, gravavano a carico degli enti utilizzatori ma, attraverso la previsione di interventi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale, ha concorso in modo decisivo all'assorbimento sia in ambito pubblico che privato, di oltre 2.000 lavoratori socialmente utili.

Al fine di definire la ricollocazione dei rimanenti 5.600 lavoratori socialmente utili presenti nella Regione Lazio ed attivare efficaci ed incisive politiche di sviluppo a livello locale è opportuno ricorrere a metodologie innovative e favorire un approccio globale e coordinato al problema, in cui iniziativa locale, compartecipazione, intese interistituzionali, innovazione ed integrazione, ricorso a risorse comunitarie, permettano la ricollocazione dei lavoratori anche favorendo il reale sviluppo industriale ed occupazionale del territorio.

La Giunta regionale, per il raggiungimento dei sopramenzionati obiettivi sottopone al Consiglio regionale la presente proposta di legge regionale concernente " *Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili nell'ambito di politiche attive del lavoro*".


La predetta proposta di legge costituirà, definendone i binari, il presupposto normativo di un Piano stralcio per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili che si configura come strumento di puntuale attuazione.

Gli elementi caratterizzanti la presente proposta concernono:

- a) la previsione (art.3) di una serie di interventi che, a tutto campo, sono finalizzati direttamente o indirettamente, alla

ricollocazione dei lavoratori socialmente utili. Tra questi si segnala, in particolare, la possibilità di costituire società di capitali miste per la gestione di attività e servizi nelle quali la Regione assumerà la partecipazione attraverso "Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio S.p.A." e "Progetti territoriali per l'occupazione - Proteo S.p.A.";

- b) il ricordato Piano stralcio (art.4);
- c) l'istituzione del Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale (art.5).

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE** concernente:

*“Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili nell'ambito di politiche attive del lavoro”*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito di politiche attive dirette a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro e a ridurre i rischi di emarginazione e di esclusione sociale, promuove la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ("Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144").

foe

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 2**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



1001


### Art. 3

#### (Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove:

- a) l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali dei lavoratori socialmente utili;
- b) l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi e ricerche, l'organizzazione di convegni e seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i lavoratori socialmente utili;
- c) l'aggiornamento e la riqualificazione professionale di lavoratori socialmente utili assunti da datori di lavoro pubblici e privati;
- d) le attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ("Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59");
- e) l'assunzione di lavoratori socialmente utili da parte di datori di lavoro pubblici e privati;
- f) l'esercizio di lavoro autonomo o d'impresa, sia in forma individuale che associata, da parte di lavoratori socialmente utili, anche attraverso attività di assistenza tecnico-progettuale ad opera delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 ("Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno");
- g) l'assunzione di lavoratori socialmente utili da parte di società abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 197 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione");
- h) la definizione, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori socialmente utili in possesso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





**(segue articolo 3)**

delle qualifiche professionali richieste, secondo le modalità definite nel piano di cui all'articolo 4;

- i) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo tra i lavoratori socialmente utili e i datori di lavoro pubblici e privati;
- l) la costituzione di società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori socialmente utili;
- m) la fuoriuscita volontaria di lavoratori socialmente utili dalle attività di cui all'articolo 3 del D.Lgs 81/2000;
- n) il monitoraggio degli interventi di cui alle precedenti lettere attraverso l'Agenzia Lazio Lavoro istituita dall'articolo 10 legge regionale 7 agosto 1998, n. 38.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



1/2/2000

#### Art. 4

*(Piano stralcio per la stabilizzazione occupazionale  
dei lavoratori socialmente utili)*

1. Nelle more dell'adozione del piano pluriennale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge medesima, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), il piano stralcio per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, di seguito denominato piano. Il piano definisce, in particolare:


- a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3;
- b) la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
- c) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla lettera a);
- d) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alla lettera a);
- e) l'elenco regionale, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 81/2000, delle attività funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori socialmente utili, aggiuntive a quelle previste dal medesimo articolo.

2. Il piano è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) determinazione degli incentivi economici per la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili in proporzione al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, valutato in ragione di parametri quali il disagio socio-economico ed il tasso di disoccupazione nell'ambito territoriale in cui ha luogo la stabilizzazione occupazionale;
- b) individuazione di azioni e misure dirette alla stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili cofinanziabili con risorse comunitarie;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pico



(segue articolo 4)

- c) promozione di forme associative, di concertazione, di accordo e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni;
- d) integrazione con altri programmi regionali e comunitari di politica attiva del lavoro e di formazione professionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare sul B.U.R., può estendere gli interventi e i benefici previsti dalla presente legge, nei limiti della residua disponibilità delle risorse assegnate al fondo regionale istituito dall'articolo 5, anche ad altre categorie di lavoratori che versano in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro, con priorità per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili non rictranti tra quelli di cui all'articolo 2.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**




**Art. 5**  
*(Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale  
dei lavoratori socialmente utili)*

1. E' istituito il Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3.

2. Al Fondo sono destinati:

- a) le risorse regionali destinate agli interventi di cui all'articolo 3;
- b) le risorse derivanti dal Fondo straordinario per l'occupazione di cui all'articolo 25 della l.r. 6/1999;
- c) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.

  
**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*Ric*

## Art. 6

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 sono istituiti, "per memoria", i seguenti capitoli:

- a) cap. n. \_\_\_\_\_, denominato "Assegnazione dallo Stato, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 81/2000, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- b) cap. n. \_\_\_\_\_, denominato "Risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della l.r. / per il finanziamento del Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) "per memoria", cap. n. \_\_\_\_\_, denominato "Utilizzazione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236";
- b) cap. n. \_\_\_\_\_, denominato "Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili" con lo stanziamento per l'anno 2001 di lire 1500 milioni in termini di competenza e di cassa, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 28165 denominato "Fondo straordinario per l'occupazione".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Ran*

## SOMMARIO

*Art. 1 (Finalità)*

*Art. 2 (Ambito di applicazione)*

*Art. 3 (Interventi)*

*Art. 4 (Piano stralcio per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili)*

*Art. 5 (Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili)*

*Art. 6 (Disposizioni finanziarie)*

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*for*